

Richiesta agevolazioni fiscali D.lgs. 209/2023 art. 5 – Trasferimento residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d'imposta 2024

Il/La sottoscritto/a	Matricola
Nato/a a	In data
Dipendente Sapienza dal	Scadenza contratto
Telefono ufficio	Cellulare
E-mail	
Codice fiscale	

Sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 445/2000 ed a conoscenza delle conseguenze civili e penali ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000 per coloro che rendono dichiarazioni non veritiere e dell'obbligo di comunicare tempestivamente il verificarsi di condizioni che comportino variazione all'agevolazione di imposta richiesta (per esempio variazioni delle residenze fiscali);

Preso atto, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali" ("RGDP") sul trattamento dei dati personali, che i dati contenuti nella presente autocertificazione verranno trattati prevalentemente con procedure informatizzate e potranno essere forniti ad altri organismi pubblici per il raggiungimento delle rispettive finalità istituzionali;

Consapevole che Sapienza Università di Roma applicherà l'agevolazione in qualità di sostituto di imposta dell'Agenzia delle Entrate (AdE)

RICHIEDE

Di poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal D.lgs. 209/2023 art. 5 e, a tal fine,

DICHIARA

- Di aver trasferito la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'art. 2 del TUIR in data _____
- Di impegnarsi a mantenere la residenza fiscale in Italia almeno per i quattro periodi di imposta successivi a quello in cui è avvenuto il trasferimento (pena la decadenza dai benefici e la restituzione di quelli di cui si è goduto, oltre a sanzioni e interessi)

- Di non essere stato/a fiscalmente residente in Italia nei ☐ tre / ☐ sei / ☐ sette¹ periodi di imposta precedenti il trasferimento. Nel caso di cittadinanza italiana dichiara, inoltre, che in tale periodo:

- è stato/a iscritto/a all'AIRE dal _____ al _____

OPPURE

- ha avuto la residenza nello Stato _____ dal _____ al _____ ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi
- Di prestare l'attività lavorativa per la maggior parte dei periodi d'imposta di fruizione della presente agevolazione nel territorio italiano
- Di essere in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal D. lgs. 108/2012 e dal D. lgs. 206/2007

- ☐ Di non aver usufruito in periodi precedenti e/o contemporaneamente degli incentivi fiscali previsti dall'art. 44 del D.l.78/2010 (*Rientro cervelli*), dalla L.238/2010 (*Rientro dei lavoratori*), dall'art.16 del D.lgs.147/2015 e ss.mm.ii. (*Impatriati*), dall'art. 5 del D.lgs. 209/2023 (*Nuovo regime impatriati*), dall'art. 24-bis del TUIR (*Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero*) e di ogni altra forma di incentivo fiscale incompatibile

OPPURE

- ☐ Di avere già usufruito (in tutto o in parte) presso Sapienza Università di Roma o altra Istituzione della seguente agevolazione _____ per il periodo dal _____ al _____

Ai fini dell'applicazione della maggiore agevolazione, costituita dalla limitazione al 40% (anziché al 50%) dell'imponibilità del reddito, DICHIARA di avere il/i seguente/i figlio/i minore/i, anch'esso/i residente/i nel territorio italiano per tutto il periodo di fruizione dell'agevolazione:

Cognome e Nome	Codice Fiscale	Data di nascita

Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione con percentuale di concorrenza al reddito al 50% per ulteriori tre periodi di imposta oltre ai cinque previsti di base, DICHIARA (*devono sussistere entrambe le condizioni*):

¹ Il requisito minimo di permanenza all'estero è di tre periodi di imposta.

Se il lavoratore presta l'attività in Italia in favore dello stesso soggetto (o di un soggetto dello stesso gruppo) presso il quale è stato impiegato all'estero prima del trasferimento, il requisito minimo di permanenza all'estero è di:

- sei periodi d'imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto (o di un soggetto dello stesso gruppo);
- sette periodi d'imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all'estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto (o di un soggetto dello stesso gruppo).

- Di aver trasferito la residenza anagrafica in Italia in data _____ (nell'anno 2024)

E

- Di essere divenuto/a proprietario/a di un'unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia in data _____ (entro il 31/12/2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento)

Il/la sottoscritto/o è consapevole delle conseguenze, assumendosene direttamente tutte le responsabilità, di un eventuale recupero a tassazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, con relativi addebiti di sanzioni e di interessi nel caso in cui la stessa Agenzia non dovesse ritenere soddisfatti i propri personali requisiti soggettivi ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione IRPEF per i lavoratori impatriati.

(luogo e data)

(firma)

ALLEGATI

- DOCUMENTO IDENTITÀ
- STORICO CERTIFICATI DI RESIDENZA
- EVENTUALE VISURA CATASTALE

Le disposizioni di cui all'art. 5 del D.lgs. 209/2023 si applicano a favore dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024. Tuttavia, per i soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31/12/2023, anche se la residenza fiscale muta dal 2024, si applicano le disposizioni di cui al previgente art. 16 del D.lgs. 147/2015.

L'articolo 2 del Tuir (commi 2 e 2-bis) considera residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio (ossia il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona) nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Salvo prova contraria, presume altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente ed i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

In relazione ai periodi di imposta precedenti a quello di entrata in vigore del D. lgs. 209/2023, ai fini della verifica della condizione di residenza fiscale estera ante rientro, i cittadini italiani si considerano residenti all'estero se sono stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ovvero hanno avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

Secondo il D. Lgs. 108/2012, il requisito di elevata qualificazione o specializzazione ricorre nelle ipotesi di:

- a) conseguimento di un titolo di istruzione superiore di durata almeno triennale, rilasciato da autorità competenti nel Paese dove è stato conseguito e della relativa qualifica professionale superiore, rientrante nei livelli 1 (legislatori, imprenditori e alta dirigenza), 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione) e 3 (professioni tecniche) della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011, attestata dal Paese di provenienza e riconosciuta in Italia;
- b) possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. 206/2007, limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate.

L'agevolazione, ossia il fatto che solo il 50% dei redditi (specificati nel comma 1, art. 5 del D.lgs. 209/2023 ed entro il limite annuo di 600.000 euro) concorre alla formazione del reddito complessivo, si applica a decorrere dal periodo d'imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei quattro periodi d'imposta successivi.

Se la residenza fiscale in Italia non è mantenuta per almeno quattro anni, il lavoratore decade dai benefici e dovrà restituire quelli già fruiti, oltre i relativi interessi.

La suddetta percentuale si riduce al 40%, generando dunque una maggiore agevolazione, nei seguenti casi:

- a) il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore;
- b) in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione dell'agevolazione. In tale caso il beneficio di cui al presente comma è fruito a partire dal periodo d'imposta in corso al momento della nascita o dell'adozione e per il tempo residuo di fruibilità dell'agevolazione.

La maggiore agevolazione si applica a condizione che, durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore, il figlio minore di età, ovvero il minore adottato, sia residente nel territorio dello Stato.

Limitatamente ai soggetti che trasferiscono la propria residenza anagrafica nell'anno 2024, l'agevolazione si applica per ulteriori tre periodi di imposta (per un totale di 8 periodi) nel caso in cui il contribuente è divenuto proprietario, entro la data del 31 dicembre 2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento, di un'unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia. In tal caso, i redditi oggetto dell'agevolazione, negli ulteriori tre periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare.

L'agevolazione viene applicata dalla Sapienza Università di Roma in qualità di sostituto di imposta a seguito di richiesta documentata del dipendente. **Il dipendente è direttamente responsabile nei confronti dell'Agenzia delle Entrate dell'agevolazione ottenuta dal datore di lavoro.**

L'Agenzia delle Entrate (AdE) potrà effettuare controlli negli anni successivi richiedendo direttamente al dipendente la documentazione presentata al datore di lavoro per usufruire dell'agevolazione.

Si ricorda, quindi, ai dipendenti la necessità della conservazione di tutti i documenti originali attestanti il diritto secondo i termini di legge.

Si prega di inviare il presente modulo debitamente compilato ed i relativi allegati **esclusivamente** per il tramite del Protocollo mediante una delle seguenti modalità:

- Posta elettronica certificata a protocollosapienza@cert.uniroma1.it
- Posta elettronica istituzionale a ufficioprotocollo@uniroma1.it
- Consegna a mano ed in busta chiusa presso il Settore Protocollo Informatico, Servizio Smistamento
(Palazzo Rettorato, vicino al CIAO)
- Spedizione tramite servizio postale nazionale al seguente indirizzo:
Sapienza Università di Roma
Area Contabilità, Finanza e controllo di Gestione
Ufficio Stipendi
Piazzale Aldo Moro n.5
00185 - Roma